

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 107

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Integrazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente
la disciplina dell'attività di estetista

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 4 gennaio 1990, n. 1, a conclusione di un lungo *iter*, ha finalmente disciplinato in termini adeguati una attività, quella di estetista, che ha assunto una rilevanza notevole, sia sul piano economico, sia su quello sociale.

Le finalità precipue della normativa possono essere riassunte nella precisa delimitazione di tale settore da altre attività parassitarie; nella definizione di precisi requisiti di professionalità degli operatori, ottenibili attraverso programmi formativi curati dalle regioni, e verificati mediante apposite prove di esame; nella fissazione dei requisiti strutturali e funzionali, da precisarsi attraverso regolamenti comunali, ai quali le imprese che esercitano tale attività devono corri-

spondere, a tutela degli utenti e per contrastare l'abusivismo.

La legge, se rappresenta per la categoria un importante traguardo, presenta tuttavia una evidente lacuna; infatti omette di costituire una sede di aggregazione degli operatori del settore, che svolga, così come avviene nella più parte delle attività professionali, funzioni di vigilanza, di rappresentanza, di tutela.

A maggiore garanzia dell'utenza, ed al fine di costituire una sede istituzionale di rappresentanza della categoria, con la presente legge si demanda al Governo il compito di istituire e disciplinare albi professionali nei quali devono iscriversi coloro che, in possesso dei requisiti formativi prescritti, vogliono intraprendere l'attività di estetista.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante «Disciplina dell'attività di estetista» è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. 1. Con appositi decreti del Presidente della Repubblica sono istituiti e disciplinati gli albi professionali relativi alle attività di cui all'articolo 1, ai quali possono iscriversi i soggetti che hanno concluso l'*iter formativo* di cui all'articolo 3.

2. L'iscrizione negli albi di cui al comma 1 costituisce titolo necessario per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1».

